

TI_GERICHTE 52.1998.258 vom 13. November 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-11-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.258

FR: TI_GERICHTE 52.1998.258 du 13 novembre 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.258 del 13 novembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmM), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmM in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione, siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU. 5. 5.1. Secondo l'insorgente, considerato che nella procedura contravvenzionale l'infrazione da lui commessa è stata qualificata come semplice ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCStr, sarebbe ora inammissibile che nell'ambito del procedimento amministrativo gli stessi siano ritenuti gravi in virtù dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Alla fattispecie sarebbe invece applicabile l'art. 16 cpv. 2 LCStr. La lamentela è infondata. Il Tribunale federale (DTF 124 II 478 e 120 Ib 315 consid. 4 b) ha infatti già avuto modo di chiarire che l'autorità amministrativa è legata alla qualifica giuridica contenuta in un giudizio penale, unicamente se essa dipende in maniera determinante dalla valutazione dei fatti, che il giudice penale conosce meglio rispetto all'autorità amministrativa. Ciò non è il caso, quando anche l'autorità penale decide unicamente sulla base degli atti (cfr. pure Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III parte, Zurigo 1995, n. 2642 ss.). Nel caso concreto la decisione penale è stata emessa dalla Sezione della circolazione sulla base del rapporto di polizia 30 novembre 1997. Considerato che l'autorità penale ha deciso unicamente sulla base delle constatazioni operate dagli agenti accertatori, l'autorità amministrativa non è legata alla qualifica giuridica operata in tale sede. Essa è quindi libera di riesaminare la fattispecie e di giungere alla conclusione che l'insorgente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione, se ciò è giustificato dalle circostanze. Abbondanzialmente si rileva che se il ricorrente avesse ricorso contro la decisione di multa, la stessa sarebbe stata annullata da questo Tribunale e rinviata per competenza al Ministero pubblico, proprio poiché le infrazioni commesse configurano un caso grave, che impone l'applicazione dell'art. 90 cifra 2 LCStr e non della prima cifra. Anche per questo motivo le contestazioni sollevate dal ricorrente sono da considerarsi infondate. 5.2. I presupposti dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr sono adempiuti, allorquando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo, anche solo

potenziale, per la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffhauser R., Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 e segg.) Se in un singolo caso il comportamento del conducente di un veicolo ha dato luogo o meno ad una tale situazione di pericolo, dev'essere valutato non tanto con riferimento alle norme della strada violate, quanto piuttosto in base alle precise circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 e segg.). 5.3. Durante l'interrogatorio di polizia _____ ha ricordato che circolava ad una velocità di ca. 70/80 km/h. All'uscita di una curva piegante per lui a sinistra ha accelerato, perdendo così la padronanza del mezzo, che ha sbandato a sinistra. Dopo un primo violento urto contro un muro, la vettura ha roteato su sé stessa di 360 gradi, andando poi a cozzare nuovamente contro un muro, per poi arrestarsi al centro della carreggiata. Le infrazioni commesse hanno certamente creato un pericolo non indifferente per la sicurezza stradale. Difatti la spettacolare sbandata descritta nel rapporto di polizia poteva avere gravi conseguenze e coinvolgere anche altri veicoli o pedoni. Soltanto per puro caso si è evitato il peggio. A non averne dubbio egli ha pure agito in modo gravemente negligente. Sapendo di aver ottenuto da breve tempo la licenza di condurre e di non aver mai guidato una Ferrari, avrebbe dovuto moderare la velocità ed adoperare particolare prudenza. A giusta ragione dunque la Sezione della circolazione ha preso in considerazione un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. 6. Secondo l'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr la durata della revoca della licenza di condurre dev'essere di almeno sei mesi se sono trascorsi meno di due anni dalla scadenza dell'ultima revoca. Il ricorrente asserisce che la precedente revoca della licenza di condurre per aver circolato a velocità eccessiva con una motoleggera non costituisce un caso di recidiva ai sensi della norma summenzionata. A torto. Di principio vi è recidiva anche quando la precedente revoca e la nuova revoca concernono veicoli di categoria diversa (Bussy/Rusconi, Commentaire à la LCR, Losanna 1996, n. 2.3 ad art. 17 LCStr, pag. 221). Un'eccezione è tuttavia prevista quando la prima revoca era limitata al diritto di condurre ciclomotori (DTF 114 Ib 42 ss.), mentre la seconda concerne il permesso ordinario. Tale eccezione non può tuttavia trovare applicazione nel caso concreto, in quanto la precedente revoca della licenza di condurre adottata nei confronti del ricorrente concerneva la facoltà di condurre motoleggera (categoria F), e non ciclomotori, e pertanto già si riferiva ad uno dei veicoli a motore enumerati all'art. 3 cpv. 1 OAC. La prima misura di revoca della licenza di condurre ha avuto termine l'8 gennaio 1997. Pertanto da questa data alla sera del 23 novembre 1997 non era trascorso neppure un anno. S'impone dunque l'applicazione dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr e la revoca della licenza di circolazione per almeno sei mesi. Ritenuta la vicinanza dei due eventi, dalla quale può essere concluso che il primo provvedimento amministrativo non ha raggiunto lo scopo educativo - repressivo prefisso e che il ricorrente non può invocare una necessità professionale a disporre di un'automobile, la commisurazione della durata della revoca operata dalle precedenti istanze appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca in sette mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio della proporzionalità. 7. Stante quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. c, 90 LCStr, 10 LALCStr; 1 ss. PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.